

Ordinanza contingibile e urgente n. 9/2021/PC

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico. Ulteriori disposizioni.

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 14 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a), che nel modificare l'articolo 1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni con la legge di conversione 12 marzo 2021, n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare l'art. 9 in materia di funzioni amministrative in materia di trasporti;

Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);

Vista la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea);

Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia);

Richiamate le proprie Ordinanze contingibili ed urgenti contenenti misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale:

- n. 2/PC del 13 marzo 2020;
- n. 5/PC del 25 marzo 2020;
- n. 6/PC del 3 aprile 2020;
- n. 9/PC dell'11 aprile 2020;
- n. 10/PC dell'11 aprile 2020;
- n. 13/PC del 03 maggio 2020;
- n. 15/PC del 17 maggio 2020;
- n. 18/PC del 19 giugno 2020;
- n. 19/PC del 26 giugno 2020;
- n. 21/PC del 15 luglio 2020;
- n. 23/PC del 31 luglio 2020;
- n. 26/PC del 31 luglio 2020;
- n. 28/PC del 09 settembre 2020;
- n. 40/PC del 08 novembre 2020;

Visti il DPCM 02 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo 2021 e fino al 06 aprile 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Atteso inoltre che il predetto DPCM 02 marzo 2021 dispone, al capo V (Misure di contenimento che si applicano in zona rossa) all'articolo 40 (Misure relative agli spostamenti in zona rossa), che:

1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita.

3. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.

Richiamate le altre disposizioni del predetto DPCM 02 marzo 2021 ed in particolare gli artt. 19 (Impianti nei comprensori sciistici), 49 e 50 in materia di limitazioni agli spostamenti da e per l'estero e degli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero;

Preso atto dei contenuti degli allegati 14, 15 e 16 del DPCM 02 marzo 2021;

Richiamata la propria Ordinanza contingibile ed urgente n. 6/2021/PC dd. 06 marzo 2021 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di trasporto pubblico locale. Ulteriori disposizioni";

Visto il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 ed in particolare le disposizioni di cui all'articolo 1 (Ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Atteso che:

- con propria Ordinanza n. 7/2021/PC dd. 20.03.2021, preso atto dell'ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, rilevato il permanere del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'interno della "Zona Rossa" e in considerazione del protrarsi delle misure restrittive della mobilità delle persone e della didattica a distanza, si è disposto di prorogare a tutto il 28 marzo 2021 compreso l'efficacia dell'ordinanza n. 6/2021/PC dd. 06/03/2021, comprese le misure relative all'articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale;
- con successiva Ordinanza n. 8/2021/PC dd. 27.03.2021, in considerazione del protrarsi delle misure restrittive della mobilità delle persone e della didattica a distanza si è disposto di prorogare ulteriormente, a tutto il 6 aprile 2021 compreso, l'efficacia dell'ordinanza n. 6/2021/PC dd. 06/03/2021, comprese le misure relative all'articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Visto il Decreto Legge 01 aprile 2021, n. 44 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";

Atteso che l'articolo 2 del sopra richiamato D.L. 01 aprile 2021, n. 44 prevede quanto segue:

- 1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.
- 2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
- 3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9

ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 02 aprile 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2021, con la quale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, vengono applicate, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione le misure della c.d. "zona rossa" nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44 tra l'altro al territorio della regione Friuli-Venezia Giulia,;

Rilevato il permanere del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all'interno della "Zona Rossa";

Ritenuto per quanto sopra, in considerazione del protrarsi di misure restrittive della mobilità delle persone e della didattica in presenza, di procedere, nelle more dei risultati del prossimo monitoraggio, ad una ulteriore proroga dell'efficacia dell'ordinanza n. 6/2021/PC dd. 06/03/2021, comprese le misure relative all'articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale, fino a tutto l'11 aprile 2021 compreso;

Acquisito il parere della Direzione Centrale Infrastrutture e territorio del 6 aprile 2021;

Sentito nel merito il Commissario di Governo del Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto pertanto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

1. In considerazione del protrarsi di misure restrittive della mobilità delle persone e della didattica in presenza e nelle more dei risultati del prossimo monitoraggio, di prorogare ulteriormente, a tutto l'11 aprile 2021 compreso, l'efficacia dell'ordinanza n. 6/2021/PC dd. 06/03/2021, comprese le misure relative all'articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 6 aprile 2021.

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Dott. Massimiliano Fedriga